ΙT

(Atti non legislativi)

II

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/653 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2021

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 2587]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (¹), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste ("i piani"). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I di tale direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione (²) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione ("l'elenco").
- (3) L'Albania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. Poiché tale piano non riguarda i crostacei, è opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (6) Le Isole Fær Øer hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

ΙT

- (7) Il Guatemala ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (8) L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (9) Il Kirghizistan è attualmente incluso nell'elenco di approvazione per il miele. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Kirghizistan concernente il miele.
- (10) La Moldova ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per il latte. Il piano per il latte offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e inserire il latte nella voce dell'elenco relativa alla Moldova.
- (11) Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (12) Il Marocco ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (13) Il Mozambico ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (14) La Namibia ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina selvatica e per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire la selvaggina selvatica e gli ovini nella voce dell'elenco relativa alla Namibia. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (15) Il Nicaragua ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (16) La Nigeria ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Nigeria per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (17) La Nuova Caledonia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (18) L'Oman ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Oman per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (19) Taiwan ha presentato alla Commissione un piano per le uova. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa a Taiwan.
- (20) La Tanzania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.

ΙT

- (21) Il Togo ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Togo per il miele.
- (22) La Tunisia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (23) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (24) Sebbene non abbia presentato alla Commissione un piano per le uova, la Colombia ha fornito garanzie per quanto riguarda le uova e gli ovoprodotti originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare detti prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa alla Colombia, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2021

Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese (¹)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selvatica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele
AD	Andorra	X	X	X (3)	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X (3)	X (13)					
AL	Albania		X				X (8)		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X (8)	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
ВЈ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X											
ВҮ	Bielorussia				X (2)		X	X	X				X
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
СН	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X	X (3)				
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X

L 138/5

Codice ISO2	Paese (¹)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selvatica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X (12)				X (8)						
FO	Isole Fær Øer						X (8)						
GB	Regno Unito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GE	Georgia												X
GG	Guernsey	X						X					
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X									X	
GT	Guatemala						X (10)						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (6)					X	X	X	X				X
IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X (10)						
JE	Jersey	X						X					
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X		X		X	X	X	X				
KE	Kenya						X						
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X (8)						

. 138/6

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.4.2021

Codice ISO2	Paese (¹)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selvatica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (3)	X (3)	X (3)	X (7)	X (3)	X	X (3)			X (7)	X (7)	
SL	Sierra Leone												X
SM	San Marino	X		X (3)				X					X
SV	El Salvador												X
SZ	Eswatini	X											
TG	Togo												X
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia						X (8)				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X		X				X
TZ	Tanzania						X (10)						X
UA	Ucraina	X		X		X	X (8)	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X (11)	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
XK	Kosovo					X (3)							
ZA	Sud Africa										X	X (9)	
ZM	Zambia												X»

⁽¹) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.
(²) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
(³) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(*) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
(°) Solo renne.
(°) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(7) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
(8) Esclusi i crostacei.
(°) Solo ratiti.
(¹º) Esclusi i pesci.
(11) Solo specie caprina.
(12) Solo specie ovina.
(13) Solo latte di cammello.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/8

TI